

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

### **DICHIARAZIONE IVA – PRONTO IL SOFTWARE DI COMPILAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 1° FEBBRAIO 2024)**

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software di compilazione e controllo della dichiarazione IVA 2024 per l’anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024. Sono tenuti alla presentazione del modello entro i termini ordinari di presentazione anche i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso dell’anno 2023. Coloro che hanno cessato l’attività (con chiusura della partita IVA) nel corso dell’anno 2023 e, successivamente, hanno cominciato una nuova attività con altra partita IVA, dovranno compilare un’unica dichiarazione IVA, con un unico frontespizio e con due moduli. Un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata; un secondo modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno e, in particolare, indicando nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX ,al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività.

**NELLE FUSIONI IL RIPORTO DELLE PERDITE E’ CONSENTITO SOLO SE I REQUISITI MINIMI DEL TEST DI VITALITA’ VENGONO SUPERATI ANCHE NEL PERIODO IN CUI LA FUSIONE E’ ATTUATA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 22 DEL 29 GENNAIO 2024)**

Al fine di contrastare il cd. “commercio di bare fiscali”, mediante la realizzazione di fusioni per incorporazione con società prive di capacità produttiva, l’articolo 172, comma 7 del TUIR prevede delle limitazioni al riporto di perdite fiscali per le società che non superano il test di vitalità, previsto nello stesso testo unico. Nelle fusioni, i requisiti minimi di vitalità economica devono non solo sussistere nel periodo precedente a quello in cui è deliberata la fusione, ma anche continuare a sussistere fino al momento in cui la fusione è attuata.

**DAL 1° FEBBRAIO 2024 – SOGLIA DI 70 EURO PER GLI ACQUISTI TAX FREE (LEGGE 213/2023 – ART. 1 COMMA 77)**

La legge di bilancio 2024 ha modificato l'articolo 38 quater del DPR 633/1972, che consente ai soggetti che effettuano attività di commercio al dettaglio di non applicare l'IVA per gli acquisti effettuati dai turisti extra UE in Italia. La soglia passa, quindi, da 154,94 a Euro 70,00. Restano invariate le altre condizioni per poter richiedere l'esenzione.

**IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IMPORTI ECCEDENTI I 100.000 EURO E'ESCLUSA LA FACOLTA' DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE (ASSONIME CIRCOLARE N. 1 DEL 31 GENNAIO 2024)**

La legge di bilancio 2024 ha escluso la possibilità di avvalersi della compensazione, di cui all'articolo 17 del D.lgs 241/1997, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi, affidati all'agenzia della riscossione, per importi superiori a 100.000 Euro già scaduti. La norma prevede, quindi, l'esclusione della facoltà assoluta di compensare i crediti, compresi quelli di natura agevolativa. Secondo quanto rilevato da Assonime nella propria circolare, è preclusa la possibilità di compensare i crediti fiscali anche al contribuente che ha ottenuto la rateazione dei debiti tributari di importo superiore a 100.000 Euro ed è in regola con il versamento delle rate. La compensazione effettuata in violazione della nuova norma comporta la nullità del versamento e, pertanto, il contribuente dovrà versare il debito maggiorato delle ordinarie sanzioni per tardività nel pagamento.

**LA PERMUTA E' TRATTATA AI FINI IVA IN MODO AUTONOMO – OGNI PRESTAZIONE O CESSIONE E' ASSOGGETTATA ALLA PROPRIA DISCIPLINA AI FINI DELL'IMPONIBILITA' (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 26 DEL 30 GENNAIO 2024)**

La permuta ricorre tutte le volte che la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è effettuata da un soggetto a scomputo del corrispettivo monetario dallo stesso dovuto a fronte di una diversa cessione di beni o prestazione di servizi effettuata a suo favore da un altro soggetto. In altri termini, la permuta è connotata dalla natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un "prezzo" in denaro, bensì dalla cessione di un bene o dall'effettuazione di una prestazione. Ai fini IVA, ogni prestazione o cessione è soggetta alla propria disciplina e, dunque, esaminata singolarmente per quanto riguarda sia l'imponibilità (presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali), sia il momento impositivo, la base imponibile e l'aliquota da applicare. Quando lo scambio avviene tra due soggetti passivi IVA c'è il duplice assoggettamento all'imposta.

**ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER LA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NON SPETTANTE PER INTERVENTI EDILIZI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL.MINISTERIALE N. 9/E DEL 29 GENNAIO 2024)**

Sono stati istituiti i codici tributo 8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; codice tributo “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”; codice tributo “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022” da indicare nel modello F24 elide per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante per interventi di cui all’articolo 119, comma 8bis, primo e terzo periodo del D.L.34/2020.

**MODELLO F24 – SEZIONE INPS – SOPPRESSIONE DELLE CAUSALI AC – CC (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. MINISTERIALE N. 8/E DEL 29 GENNAIO 2024)**

Con effetto dal 29 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla sospensione della causale contributo AC- CC Artigiani – Commercianti Condoni/Bonus Sanzioni così come richiesto dall’Inps.

**LA CESSIONE DEL MARCHIO E’ IMPONIBILE AI FINI IRAP PER L’IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 27 DEL 31 GENNAIO 2024)**

La plusvalenza conseguita dalla vendita del marchio, nell’ambito del concordato preventivo, è rilevante ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Secondo le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la normativa vigente non prevede particolari disposizioni per le operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo (come, invece, previsto prima della riforma IRAP della legge finanziaria 2008) e, quindi, i componenti positivi o negativi realizzati in seguito al concordato preventivo concorrono alla formazione della base imponibile, laddove siano correttamente classificati nelle voci di bilancio rilevanti ai fini del tributo. Poiché, quindi, la plusvalenza realizzata dalla vendita del marchio deve essere riclassificata nella voce A5 del conto economico, tale importo sarà assoggettato ad IRAP.

**UNIVERSITA’ STATALI – FISSATO IL LIMITE PER LA DETRAIBILITA’ DELLE SPESE (MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - DM 7/12/2023 – G.U. N. 24 DEL 30/1/2024)**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stabilito il limite massimo di spesa detraibili per le rette universitarie non statali. L'importo è stato stabilito in misura differenziata a seconda dell'area disciplinare e della regione in cui ha sede l'Ateneo.

## **SCADENZE**

**PROROGATO AL 15 FEBBRAIO L'INVIO DELLA PRIMA COMUNICAZIONE DAC 7 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 22931 DEL 30 GENNAIO 2024)**

E' stata differita al 15 febbraio la scadenza per l'invio della comunicazione DAC 7 per i gestori di piattaforme digitali esistenti in Italia e, in alcuni casi, anche i gestori stranieri che dovranno comunicare le vendite avvenute tramite i loro siti o app del 2023.

## **INPS**

**GESTIONE SEPARATA - FISSATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024 (INPS CIRC. N. 24 DEL 29 GENNAIO 2024)**

L'Istituto di Previdenza sociale ha pubblicato le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla gestione separata per l'anno 2024. Per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, resta confermata l'aliquota del 24%, i professionisti non iscritti ad altra cassa di previdenza dovranno versare i contributi nella misura del 26,07%, gli amministratori di società il 35,03%, i venditori porta a porta il 33,72% al pari dei rapporti occasionali autonomi. La circolare è disponibile per la consultazione sul sito dell'INPS.

**BONUS MAMME LAVORATRICI – PUBBLICATE LE ISTRUZIONI (INPS CIRC. N. 27 DEL 31 GENNAIO 2024)**

La legge di bilancio 2024 ha previsto il "Bonus mamme": l'esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli a carico. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli a carico di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni. L'agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato.

Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche. Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all'esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d'anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino. Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio. Le lavoratrici interessate all'agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.